



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **165** del 06/09/2016

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante dalla sentenza n. 882/2012 del Tar Puglia - Bari.



Oggetto: Disegno di Legge Regionale recante " Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante dalla sentenza n. 882/2012 del Tar Puglia - Bari".

Relazione illustrativa

Con ricorso iscritto al n. 1505/2007 R.G. e successivo ricorso iscritto al n. 1006/2011 R.G., proposti innanzi al Tar Puglia - Bari, la C.E.R. Costruzioni Edili Rotondo s.r.l. chiedeva dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti inerenti alla qualificazione urbanistica impressa al suolo di proprietà della società medesima, precedentemente interessato da vincolo preordinato all'esproprio decaduto per decorso del quinquennio, in particolare deducendo l'illegittimità del PUG approvato con deliberazione di C.C. N. 68/2010, nella parte in cui dispone lo stralcio del terreno in questione, nonché la variante al PRG di ritipizzazione del terreno medesimo approvata con D.G.R. n. 646/2011.

Con sentenza n. 882/2012, passata in giudicato, il Tar Puglia – Bari accoglieva il ricorso del sig. Perulli e condannava il Comune di Monopoli e la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio, ciascuna Amministrazione nella misura di € 3.000,00 oltre accessori di legge;

Con successivo atto datato 24/06/2016, la C.E.R. Costruzioni Edili Rotondo s.r.l. ha invitato la Regione Puglia a effettuare il pagamento della somma di euro 3.000,00 oltre accessori in ottemperanza alla succitata sentenza.

Occorre, pertanto, provvedere a dare esecuzione alla sentenza n. 882/2012 del Tar Puglia – Bari e, considerando che la società ricorrente è titolare di partita IVA e pertanto sostituto di imposta, nella fattispecie è escluso il rimborso dell'IVA, poiché è la stessa parte vittoriosa che deve versare l'IVA al suo difensore in quanto ha titolo a esercitare la detrazione dell'imposta (ex art. 19 del D.P.R. n. 633/1972), della quale subisce quindi anche la rivalsa economica (Cass. civ. n. 6974/2007, n. 9730/2000).

Devono essere quindi liquidati in favore della società ricorrente i seguenti importi:

Spese liquidate in sentenza	€ 3.000,00
CAP 4%	€ 120,00
TOTALE	€ 3.120,00

La spesa complessiva da sostenere in esecuzione della sentenza, pari a € 3.120,00, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità è riconosciuta, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con legge da parte del Consiglio regionale che provvede entro sessanta giorni dalla relativa proposta, decorsi i quali la medesima si intende riconosciuta.

A tal fine, occorrerà provvedere, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011, alla seguente variazione:

- Variazione in diminuzione dell'importo di € 3.120,00 sul cap. 1110090 (Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali), Missione 20 – Programma 1 – Titolo 1 - Piano dei Conti: U.1.10.01.01 – C.R.A. 26.04
- contestuale variazione in aumento di pari importo sul cap. 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090), Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - Piano dei Conti: U.1.03.02.99 – C.R.A. 26.04.

Il Dirigente del Servizio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso, all'uopo delegato dal Dirigente del Servizio Urbanistica con determinazione n. 239/2014, provvederà al conseguente atto di impegno e liquidazione della somma di € 3.120,00 da assumersi sul capitolo 1318; l'atto di liquidazione resterà subordinato al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale nelle forme previste dall'art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

L'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Arch. Anna Maria CURCURUTO)



Art. 1

(Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 882/2012 del Tar Puglia – Bari, dell'importo di € 3.120,00 =, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art.1 si provvede, mediante variazione di bilancio del corrente esercizio, come segue:

Variazione in diminuzione dell'importo di 3.120,00 del cap. 1110090 (Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali), Missione 20 – Programma 1 – Titolo 1 - Piano dei Conti: U.1.10.01.01 – C.R.A. 26.04, e contestuale variazione in aumento di pari importo del cap. 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090), Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - Piano dei Conti: U.1.03.02.99 – C.R.A. 26.04).

